

Il Direttore generale riferisce che l'art. 10 dell'accordo presidenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui all'citato articolo, il Primo capo reparto rag. Salvatore De Angelis ha inoltrato domanda in data 14 maggio c.a., intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto dal 1° agosto 1952.

Il rag. De Angelis ha 58 anni di età, una anzianità di servizio effettiva di oltre 31 anni e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti.

In caso di accoglimento di detta domanda, l'impiegato in parola, in relazione allo stipendio mensile di L. 138.000 da lui raggiunto, verrebbe a fruire di una rendita vitalizia pari a L. 92.000 mensili lorde (20/30 di L. 138.000).

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nella